

Direzione generale
Direzione centrale rischi

Circolare n. 33

Roma, 25 febbraio 2015

Al Direttore generale vicario
Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e
territoriali

e p.c. a: Organi istituzionali
Magistrato della Corte dei conti delegato
all'esercizio del controllo
Organismo indipendente di valutazione
della performance
Comitati consultivi provinciali

Oggetto

Modifica del termine per la presentazione all'Inail delle denunce annuali delle retribuzioni di cui all'art. 28, comma 4, del D.P.R. n. 1124/1965 e successive modificazioni.

Quadro Normativo

- /// **D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124:** "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" e successive modificazioni. Articolo 28, comma 4;
- /// **Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38:** "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144" e successive modificazioni. Art. 14, comma 1;
- /// **Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 16 giugno 2003** di approvazione della delibera del Commissario straordinario dell'Inail n. 454 del 5 dicembre 2002 concernente "Termine per la presentazione delle denunce retributive rese su supporto magnetico o in via telematica";
- /// **Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 9 febbraio 2015** di approvazione della determina del Presidente dell'Inail n. 330 del 5 novembre 2014 recante "Modifica del termine per la presentazione all'Inail delle denunce annuali delle

retribuzioni di cui all'art. 28, comma 4, del D.P.R. n. 1124/1965 e successive modificazioni".

1. PREMESSA

L'articolo 28, comma 4, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" stabilisce che il datore di lavoro ogni anno deve comunicare all'Inail, entro il termine del 16 febbraio previsto per il pagamento della "rata premio anticipata" e della "regolazione premio" relativa al periodo assicurativo precedente, l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte durante detto ultimo periodo.

Il predetto termine, a partire dall'anno 2003, con il Decreto ministeriale del 16 giugno 2003, adottato ai sensi dell'art. 14, comma 1 del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, è stato differito al 16 marzo al fine di incentivare le modalità di invio telematico delle denunce retributive e ridurre i tempi di acquisizione da parte dell'Istituto.

Lo sviluppo dei sistemi di trasmissione telematica dei dati tra imprese e Amministrazione ha reso ora necessario stabilire un nuovo termine per l'invio delle predette denunce retributive annuali.

2. NUOVO TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA ANNUALE DELLE RETRIBUZIONI

Con determina presidenziale n. 330 del 6 novembre 2014, approvata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 9 febbraio 2015, il termine per la presentazione all'Inail delle denunce retributive annuali di cui all'art. 28, comma 4, del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, è fissato al 28 febbraio di ogni anno e in caso di anno bisestile al 29 febbraio.

Resta invariato il termine del 16 febbraio¹ per il versamento in unica soluzione dei premi di autoliquidazione e per il versamento della prima rata, nel caso in cui il datore di lavoro si avvalga della facoltà di pagare il premio in quattro rate².

Resta altresì invariato il termine entro cui devono essere presentate le dichiarazioni delle retribuzioni in caso di cessazione di tutte le attività assicurate nel corso dell'anno, fissato al 16 del secondo mese successivo alla cessazione stessa, contestualmente all'autoliquidazione del premio³.

¹ Previsto dall'articolo 44, comma 2, D.P.R. n. 1124/1965 come integrato dall'articolo 59, comma 19, secondo periodo, legge 27 dicembre 1997, n. 449.

² Con maggiorazione degli interessi sulle rate successive alla prima ad un tasso pari al tasso medio di interesse dei titoli del debito pubblico dell'anno precedente ai sensi dell'articolo 44, comma 3, D.P.R. n. 1124/1965 (inserito dall'articolo 59, comma 19, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) e dell'articolo 55, comma 5, legge 17 maggio 1999, n. 144.

³ Ai sensi dell'articolo 28, comma 4, secondo periodo, del D.P.R. n. 1124/1965.

3. DECORRENZA

Il termine del 28 febbraio si applica dal corrente anno 2015⁴, pertanto, le dichiarazioni delle retribuzioni corrisposte nel 2014 devono essere presentate entro il 2 marzo 2015, in quanto il 28 febbraio cade di sabato ed il termine è quindi prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

Come di consueto le dichiarazioni devono essere trasmesse esclusivamente con modalità telematiche utilizzando i servizi *Alpi online* e *Invio telematico dichiarazione salari* nonché *Autoliquidazione infortuni* per il settore navigazione.

Il Direttore generale
f.to Giuseppe Lucibello

Allegato: 1

⁴ Come già anticipato nella Guida autoliquidazione 2014/2015 e nelle note prot. 8076 del 17.12.2014 e prot. 8137 del 19.12.2014 per il Settore navigazione, tutte pubblicate in www.inail.it